



Comune di Esino Lario

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 DEL 28-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 20:30, in modalità telematica, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PENSA PIETRO		X
NASAZZI NICOLA	X	
DELL'ERA MAURA	X	
MATTARELLI ACHILLE CESARE	X	
BARINDELLI PIER CARLO	X	
MELLERA VALENTINA	X	
MAGNI MANUELA	X	

Componente	Presente	Assente
FRESCHI CLAUDIO	X	

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Dott. LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO PENSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 10/08/2021, avente oggetto l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato ai sensi dell'art. 52 sopra citato;

visto il D.Lgs. n. 212 del 27 luglio 2000 e ss.mm.ii. disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, comma 660 dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

visti altresì:

- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

considerato che si rende necessario aggiornare il vigente regolamento per apportare le modifiche sotto il profilo tecnico operativo, come segue:

- l'integrazione dei commi 5, 6 e 7 all'art. 1 – *“Presupposto”* per una migliore comprensione del presupposto della TARI;
- l'integrazione del comma 4 all'art. 3 – *“Soggetti passivi”*: *per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime*;
- le modificazioni alla lettera a) comma 1 dell'art. 5 – *“Locali ed aree scoperte non soggette al tributo”*, sostituendo la parola *“inabitabili”* con *“inagibili”* dei locali che non permettano l'utilizzo dei locali in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, inoltre l'aggiunta di *chiese e locali destinati al culto*, che sono esenti per legge al tributo;
- l'integrazione dei commi 5 e 6 all'art. 6 – *“Determinazione della superficie tassabile”* per specificare che il Comune può richiedere la planimetria catastale degli immobili privi della superficie negli atti catastali e per evidenziare che le superfici imponibili degli istituti scolastici statali sono esclusi dall'utilizzo;
- l'abrogazione dei commi da 1 a 7 dell'art. 7 – *“Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali”* conseguente sostituzione per adeguamento alle nuove norme;
- l'integrazione dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 7bis – *“Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”* per specificare che l'uscita dal servizio deve essere autorizzata a consuntivo dopo eventuali controlli da parte del Comune e la consegna della rendicontazione dell'attività di recupero entro il 20 febbraio di ciascun anno;
- l'integrazione di due commi all'art. 9 *“Determinazione della tariffa del tributo”* descrivendo la tariffa fissa, che *viene calcolata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti*, e la tariffa variabile, che *viene rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento*;
- l'integrazione del comma 7 all'art. 12 – *“Piano Economico Finanziario”*, sottolineando il fatto che tutti gli uffici devono cooperare presentando giustificata documentazione per la redazione del Piano Economico Finanziario (chiamato sinteticamente PEF);
- l'aggiunta dei riferimenti normativi al comma 1 e 2 dell'art. 12 – *“Tariffa per le utenze domestiche”* e l'integrazione del comma 3 al medesimo articolo: *“i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria”*;
- la modifica al comma 4 dell'art. 15 – *“Occupanti le utenze domestiche”* per sostituire la tabella errata, dato che il numero dei componenti delle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e gli alloggi a disposizione condotti da soggetti residenti nel Comune sono stabiliti in n. 2 e non in base alla superficie catastale dell'utenza domestica;
- la modifica del comma 5 dell'art. 15, per specificare quale aliquota si utilizza per i locali pertinenziali, che segue lo stesso dell'abitazione oppure se, possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale, si considera utenza non domestica;
- l'abrogazione del comma 8 dell'art. 15, dato che durante l'anno vengono fatte le variazioni

dei numeri degli occupanti alla data dell'evento, quali nascita, morte, variazione residenza...;

- l'aggiunta dei riferimenti normativi al comma 1 e 2 dell'art. 16 – *“Tariffa per le utenze non domestiche”* e l'integrazione del comma 3 al medesimo articolo: *“i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria”*;
- l'abrogazione del comma 6 dell'art. 17 – *“classificazione delle utenze non domestiche”*, perché uniformazione ridondante e l'integrazione del comma 7 al medesimo articolo: *“sono definite utenze non domestiche (punto 22 dell'allegato A) le unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinate ad una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico”*;
- l'abrogazione dell'art. 20 – *“Zone non servite”*, dato che sono state inserite, dopo modifica, all'articolo successivo;
- la modifica al comma 3 dell'art. 21 – *“Riduzioni ed esenzioni”* sostituendo da *“solo di due scelte”* ad *“al massimo di una scelta”*;
- l'integrazione dei commi da 4 a 12 dell'art. 21 per aggiungere *“la riduzione di 2/3 per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto”*, modificare le percentuali di riduzione per le utenze domestiche non servite dal servizio porta a porta, ma vicine alle casette ecologiche, o abbastanza distanti dal punto di raccolta concordato con Silea da 60% a 30% e le percentuali di riduzione per le zone non servite, quindi molto lontane dalle casette ecologiche da 70% a 80%, inoltre viene specificato che le perimetrazioni per le suddette riduzioni vengono stabilite dalla Giunta Comunale, poi viene sottolineato che: *“Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni, dai precedenti commi da 4 a 9 e l'art. 21 del presente Regolamento, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013”*;
- l'abrogazione dell'art. 22 – *“Tributo giornaliero”*, ora previsto dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- l'abrogazione del comma 4 dell'art. 24 *“Riscossione”*, in quanto un'informazione ridondante e la specificazione al comma 6 al medesimo articolo riguardo al versamento automatico del TEFA tramite F24 con decorrenza dal 1° giugno 2020;
- le modifiche al comma 3 dell'art. 25 – *“Dichiarazione TARP”* sostituendo il riferimento errato e inserendo il termine del *“30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree”* per la consegna delle dichiarazioni TARI, inoltre l'aggiunta del comma 11 al medesimo articolo per spiegare che: *“se i soggetti di cui al comma 3 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri”*;
- l'integrazione dei commi 54 e 6 dell'art. 26 – *“Rimborsi e compensazioni”* per prevedere la possibilità di compensare le somme da rimborsare al contribuente su istanza dello stesso;
- la modifica del comma 1 dell'art. 29 – *“Sanzioni ed interessi”* sulla base delle nuove norme, oltre che l'integrazione dei commi da 4 a 8 del medesimo articolo per spiegare le sanzioni dovute da omessa, infedele o incompleta presentazione delle dichiarazioni o dei questionari richiesti dal Comune e specificare il calcolo degli interessi di mora;
- la modifica al comma 1 dell'art. 30 – *“Riscossione coattiva”* per evidenziare che in caso di annullamento di un avviso di accertamento per comprovate motivazioni e successivi controlli non si procede alla riscossione coattiva;
- l'integrazione dell'art. 32 – *“Contenzioso”* previsto dalla legge;

esaminati:

- l'Allegato 1 con evidenziate e specificate meglio le modifiche apportate come sopra citato al Regolamento comunale sull'imposta municipale propria (IMU);

- l'Allegato 2 che è il Regolamento comunale sull'imposta municipale propria (IMU) modificato;
- l'Allegato A che fa parte integrante del regolamento dove è stata prevista l'aggiunta del punto 22. "*Case vacanze e B&B*", come previsto dalla normativa;

ritenuto di apportare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, le modifiche al soprarichiamato regolamento;

rilevato che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, con nota prot. n. 4893 del 28.11.2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

acquisiti i pareri resi dai responsabili d'area in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, e nessun voto astenuto,

DELIBERA

1) Di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto espresse nella premessa in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le modifiche sopra esposte al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Allegato 1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di conseguenza riapprovare l'intero testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Allegato 2 e l'Allegato A del presente regolamento, così come modificato dal presente atto (allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

6) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, vista la sua approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione anno 2026-2028;

7) di disporre, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

8) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Infine con successiva apposita votazione unanime, attesi i riflessi operativi e la tempistica di legge, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
PIETRO PENZA

Il Segretario
LORENZO LUCERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ **[X]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ **[]** Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
LORENZO LUCERI